Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Area I – Studi e Contenzioso

e-mail certificata: politicheimmigrazione.contenzioso@pecdlci.interno.it

Al [redacted]
c/o Avv. Francesco Zofrea
[redacted]

e,p.c. Al Consiglio di Stato – Sezione Prima
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 ROMA

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal [redacted]

Si trasmette copia della relazione ministeriale prot. 1795 del 29/05/2018 per le eventuali osservazioni e deduzioni difensive, che dovranno essere prodotte entro venti giorni dal ricevimento della presente alla seguente casella di posta certificata: politicheimmigrazione.contenzioso@pecdlci.interno.it.

Si resta in attesa di riscontro.

IL DIRIGENTE
[redacted]

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione
AOO POLITICHE
Protocollo 0001795 del 29/05/2018
UOR: Se.2
T. 0294/0293
0001795 290518

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, 16 MAG. 2018

Relazione al Signor Ministro per la richiesta di parere al Consiglio di Stato

Area I – Studi e Contenzioso
Rif. Prot. n. 2944/2014

OGGETTO: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto [redacted] contro il Ministero dell'Interno/ Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma Emersione dal lavoro irregolare (D. Lgs. n.109/2012).

FATTO

[redacted] presentava, in data 12.10.2012, istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi del D. Lgs. 109/12, in favore [redacted]

Con decreto del 14.11.2013 **(all.1)**, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma disponeva il rigetto della domanda di emersione, poiché non veniva presentata la documentazione richiesta alle interessate, ai fini di fornire la prova della presenza ininterrotta della lavoratrice straniera sul territorio nazionale,

[redacted] presentava, in data 20.12.2013, istanza di annullamento in autotutela del citato decreto **(all. 2)**, allegando la documentazione, comprovante la sua presenza in Italia nel periodo prescritto dalla norma.

Con ricorso straordinario in data 4.03.2014 **(all.3)**, [redacted] chiede, previa sospensiva, l'annullamento del suindicato provvedimento di rigetto datato 14.11.2013, notificato in pari data, per i seguenti vizi di legittimità:

Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - AOO POLITICHE - 0294/0293 - Protocollo 0002036 del 18/06/2018 - Se.2

- Mancata traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dalla straniera- violazione di legge in relazione all'art. 3 del D. P. R. 394/1999 - Violazione del diritto di difesa
- Violazione della legge n. 109/2012 e principi generali in materia: manifesta insussistenza dei presupposti e carenza di motivazione- violazione principio di ragionevolezza- erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta del provvedimento di diniego- perplessità

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Invero, [redacted] al fine del riesame del decreto di rigetto da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, per comprovare la sua presenza in Italia nei termini richiesti dall'art. 5 comma 1, del d. lgs. 109/2012, ha presentato in copia fotostatica due certificati medici rispettivamente datati 25.11.2011 e 15.12.2011 (**all.4 - 5**), redatti dal dott. [redacted] sui quali è apposto il timbro con il codice regionale del medico stesso.

La certificazione prodotta dalla ricorrente - che consente di desumere, con sufficiente grado di certezza, la presenza della stessa in Italia al 31.12.2011- può ritenersi, come pure richiesto dal citato art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/2012 "*documentazione proveniente da organismi pubblici*".

Infatti, nel rispetto della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE, cui il citato decreto legislativo n. 109/2012 dà attuazione - ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, devono essere considerate "organismi pubblici" non solo le strutture organizzative in senso stretto, ma anche le persone fisiche o giuridiche che per delega, incarico, affidamento o altro titolo svolgono - come per l'appunto il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario

nazionale - funzioni, attività, servizi pubblici o di interesse pubblico (cfr. parere I sezione del 1° aprile 2015 n. 1275/2015)

La certificazione medica prodotta dalla ricorrente, rilasciata dal dott. [redacted] ed avente il timbro con l'indicazione del codice regionale dello stesso, sempre alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato, può, dunque, essere considerata utile, al fine di comprovare la sua presenza in Italia nel tempo indicato dalla legge.

Si ritiene, infine, che il documento può considerarsi proveniente da "organismo pubblico", anche se, come nel caso in esame, lo straniero non è "soggetto mutuato", in quanto il certificato è stato rilasciato da un medico convenzionato e, quindi, da organismo pubblico, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/2012.

Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che il gravame in esame debba essere accolto in quanto fondato, con assorbimento della domanda cautelare proposta.

Con tali conclusioni, si chiede la trasmissione della presente relazione al Consiglio di Stato per acquisirne il prescritto parere.

IL CAPO DIPARTIMENTO

[redacted]

VISTO: si autorizza l'inoltro degli atti al
Consiglio di Stato per il parere
PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

[redacted]

[redacted]